CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0008836 - Uscita - 29/11/2022 - 10:59

Deliberazione n. 198 /2022/PRSE/Malo (VI)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 novembre 2022

composta dai magistrati:

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000198 - 29/11/2022 - 10:47

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica,

ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti

pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", art. 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*"), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 *bis*, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi, relativi al comune di Malo (VI) oggetto del presente controllo, la Sezione si era così espressa: BP 2019/2021 e Rendiconto 2019 – Deliberazione 20/2022/PRSE che accertava: il basso tasso di smaltimento dei residui attivi, rappresentando all'amministrazione comunale l'attivazione del corrispondente adeguato monitoraggio; il basso tasso di ricupero dell'evasione tributaria IMU, rappresentando l'adozione delle corrispondenti misure rimediali. Al contempo, si

richiamavano le raccomandazioni formulate con Delibera 133/2016/PRSE in merito ad un costante monitoraggio della garanzia fideiussoria in essere.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, della relazione dell'Organo di revisione relativa al bilancio e al rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata, per segmento di materia, dalle seguenti tabelle. Ai fini del completamento dell'analisi, è stata formulata all'Ente una richiesta di chiarimenti, con nota prot. 6680 del 20/10/2022, circa: questionario BP 2020-2022: destinazione risorse che rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 30, co. 2-ter, d.l. n. 124/2019, conv. dalla legge n. 157/2019; questionario rendiconto 2020: quesiti riguardanti gli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria – utilizzo risorse avanzo d'amministrazione esercizio precedente –aggiornamenti circa la riscossione dei residui attivi - riscossione a seguito di attività di verifica e controllo: IMU - parametri deficitari. L'Ente ha forniti i chiarimenti con nota prot. 23726 del 25.10.2022 acquisiti al protocollo CDC 7083 del 26.10.2022. Si darà conto delle repliche dell'amministrazione comunale nell'ambito delle rispettive materie.

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Dall'analisi del questionario in esame è emersa la presenza, nel bilancio di previsione, di risorse che rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 30, co. 2-*ter*, d.l. n. 124/2019, conv. dalla legge n. 157/2019 (che, nello specifico, ha aggiunto siffatto comma 2-*ter*) e che la totalità delle stesse non è stata destinata alla riduzione del debito dell'Ente o, in caso di assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento. L'Ente, in relazione ai rilievi istruttori, ha chiarito che "*Le risorse accantonate ai sensi della legge citata sono confluite nell'avanzo di amministrazione anno 2020 in attesa dell'impiego per la riduzione del debito. Importo accantonato € 1.644,38 per anno 2020, totale accantonato € 18.610,18".*

La Sezione richiama l'osservanza degli stretti vincoli di destinazione finanziaria di cui al ridetto art. 30, comma 2-*ter* quanto le disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione (art. 187, comma 2, D. Lgs.267).

RENDICONTO 2020

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2020 è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 27.04.2021 con le seguenti risultanze:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP (ultima versione**)**	
	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente[1] (O1)	1.272.964,13

Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	775.451,49
Risultato di competenza (W/1	2.048.415,62
Equilibrio di bilancio (w/2)	1.406.491,57
Equilibrio complessivo (w/3)	1.401.491,57

[1] ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, permane positivo e pari a € 202.112,09. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione per complessivi € 404.999,80. In particolare è stato applicato avanzo per € 234.233,34 in parte corrente e per € 170.766,46 per spese di investimento, come peraltro confermato dall'Ente in sede istruttoria posto che erano state riscontrate alcune incongruenze nella documentazione esaminata.

SEZIONE QUESTIONARIO RELATIVA AGLI EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2020 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA

L'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità. L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente dichiara di aver utilizzo la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020, per euro 221.834,50. L'Ente dichiara di aver applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. Nella certificazione Covid-19 trasmessa al MEF in data 17/05/2021 risultano indicate minori spese derivanti da *Covid*-19 per € 67.787,00. L'Ente dichiara di aver correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020. L'Ente dichiara di aver correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui. Dalla relazione sulla gestione si rileva che: *L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021. Sono vincolate risorse per € 105.705,65 a copertura di minori entrate relative all'anno 2020, in particolar modo tributarie, in fase di definizione.*

Oltre a quanto sopra rappresentato, atteso che il rendiconto di gestione 2020 è stato deliberato il 27.04.2021 e la certificazione Covid-19 trasmessa al Mef il 17.05.2021, in

sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di indicare se, successivamente all'approvazione del rendiconto, sia stata effettuata una ulteriore revisione dei vincoli e se gli allegati del rendiconto concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco delle risorse vincolate, come riportati nell'unica versione trasmessa alla BDAP, risultino definitivi e coerenti con i dati della certificazione.

L'Amministrazione ha confermato che "*i dati trasmessi in BDAP sono corretti e definitivi*".

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	3.423.064,63
Residui attivi	5.466.139,17
Residui passivi	2.859.847,50
FPV per spese correnti	126.876,91
FPV per spese in conto capitale	2.415.500,01
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	**3.486.979,38**
Totale accantonamenti	1.824.269,14
Di cui: FCDE	1.451.540,68
Totale parte vincolata	158.325,06
Totale parte destinata agli investimenti	739.352,90
Totale parte libera	**765.032,28**

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue: 1) la quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 1.451.540,68 determinato con il metodo ordinario (incidenza FCDE rispetto ai residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 51,57%), dal fondo contenzioso pari a € 57.500,00 e da altri accantonamenti pari a € 315.228,46 (indennità fine mandato del sindaco**,** rinnovi contrattuali -fondi per il completamento di opere in corso di realizzazione); 2) non sono stati effettuati accantonamenti al fondo perdite società partecipate in quanto "*non sussiste la fattispecie*".

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.449.391,63	286.706,04	19,78%
Tit.1 competenza	7.379.664,24	6.688.745,53	90,64%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	962.319,28	628.207,55	65,28%
Tit.3 competenza	1.945.286,86	1.318.498,78	67,78%

La Sezione accerta che la riscossione dei residui del titolo I è contenuta, di talché rappresenta l'attivazione delle corrispondenti misure correttive e richiama il principio per cui "*la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di*

residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica" (Corte cost., sent. n. 138/2013).

GESTIONE DEI RESIDUI

Dal parere del Revisore Unico emerge che lo smaltimento dei residui attivi complessivi è pari al 30,07%, quindi non molto elevato. Sono peraltro presenti residui vetusti del titolo primo. La Sezione richiama l'osservazione precedente. I residui attivi complessivi, in lieve diminuzione rispetto al 2019, sono superiori ai residui passivi. La percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 31%, quella relativa ai residui di parte corrente pari a circa il 39,18%, mentre quella relativa ai residui di parte capitale pari a circa il 20,72%. La percentuale di pagamento dei residui passivi complessivi risulta pari a circa il 78,19%, quella dei residui passivi di parte corrente pari a circa l'80% mentre quella dei residui passivi di parte capitale pari a circa l'88%.

Sul punto l'Ente ha fornito i seguenti aggiornamenti: "*Premesso che nel periodo della pandemia da covid-19 l'attività di riscossione ha avuto dei rallentamenti, nell'anno 2021 si è ritornati a recuperare anche quanto in precedenza non incassato in riferimento agli accertamenti emessi. L'Amministrazione sta procedendo ad effettuare le attività di verifica e controllo ai fini della lotta all'evasione e al recupero del non riscosso per tutte le entrate di propria competenza.*

Il Collegio prende atto di quanto sopra rappresentato, riservandosi eventuali successive verifiche.

RISCOSSIONE A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO IMU

Nella sezione dedicata del questionario si rileva quanto segue. L'Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n.160/2016". Il competente Ufficio dell'Ente ha disciplinato, anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM attuativo di cui all'art. 1, co 792, lett. b), legge n.160/2019. L'Ente ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019. La riscossione dell'IMU, nel periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall'Ente. L'Ente dispone di un *software* che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito. Infine, dalla tabella di pagina 15 del questionario, riportante i volumi di accertamento fiscale e le relative riscossioni nel quadriennio 2017-2020, la percentuale di riscossione non appare molto elevata nel 2019 e 2020. L'Ente, al riguardo, ha confermato che "… *la percentuale di riscossione anno 2019 non è molto elevata, per i motivi espressi nel punto precedente, tuttavia negli anni successivi 2020, 2021 e 2022 le effettive riscossioni imputabili agli accertamenti sono in costante aumento".*

La Sezione raccomanda l'attivazione delle corrispondenti misure rimediali, attesa la rilevanza dell'acquisizione delle entrate fiscali ai fini dell'equilibrio finanziario.

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Come osservato nel precedente esercizio, anche nel 2020 l'attività di recupero dell'evasione imu/tasi non appare elevata. A fronte di accertamenti pari a € 560.000,00 sono presenti riscossioni pari a € 272.062,03, con una percentuale di realizzo di c.a. il 49%. L'Ente ha effettuato importante accantonamento a FCDE. La Sezione richiama il principio affermato, sul punto, con Deliberazione 20/2022/PRSE.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	3.423.064,63
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	156.117,64
Tempestività dei pagamenti	-13,85

Il fondo cassa risulta in incremento rispetto all'esercizio precedente. L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. L'Ente assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale pubblicato nella sezione "*amministrazione trasparente*" del sito internet comunale.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	4.757.019,85

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 D. Lgs. 267/2000. L'Ente nell'esercizio considerato ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. Le risorse derivanti dalla rinegoziazione sono pari a euro 177.375,53 (Questionario pag. 35). Al riguardo dalla relazione sulla gestione emerge che: *La circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 con cui la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha previsto la facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima; ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Il Comune di Malo nel corso del 2020 ha proceduto con la rinegoziazione dei mutui cogliendo la proposta per fronteggiare l'epidemia covid. Nel corso del 2020 l'ente ha inoltre beneficiato dello slittamento delle quote capitale dei cosiddetti mutui MEF; ai sensi dell'art. 112 c. 2 del DL 18/2020 (Cura Italia), tali somme sono vincolate a spese per far fronte all'emergenza da Covid-19.*

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati. Come noto da precedenti istruttorie, l'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 (*project financing* per la gestione della piscina comunale). Altresì ha rilasciato una garanzia fidejussoria di euro 239.740,20 a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, in relazione alla quale sono stati forniti aggiornamenti in sede di istruttoria relativa all'esercizio 2019. L'Ente non ha contratti di finanza derivata.

PARAMETRI DEFICITARI

Con riferimento ai parametri deficitari, dagli schemi BDAP (All. I – Parametri comuni) risultano positivi il P2 - Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% e il P8- Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%. Al suddetto rilievo, l'Amministrazione ha replicato che "*I parametri P2 – indicatore 2.8 e P8 sono entrambi negativi"* allegando, al riguardo, il relativo estratto dalla contabilità dell'Ente da cui emerge il rispetto di tutti i parametri.
La Sezione prende atto.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Malo, e secondo modalità e condizioni di cui in parte motiva:

1) richiama, in generale, l'osservanza dei vincoli di destinazione finanziaria quanto le disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
2) evidenzia le criticità afferenti l'accumulo e la riscossione dei residui attivi, significando l'attivazione delle corrispondenti misure correttive;
3) evidenzia la non elevata percentuale di riscossione IMU e di ricupero dell'evasione tributaria IMU/TASI, significando l'attivazione dei relativi strumenti rimediali e il necessario monitoraggio.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Malo (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria	f.to digitalmente Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 29 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin